



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -

ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente

SENTENZA

il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa n. 6080 del 2022, pubblicata il 16 giugno 2022, e notificata il 13 luglio 2022, iscritto al **n. 3943/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi** e pendente

TRA

la Parte_1 (c.f.: P.IVA_1), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Frasca (c.f. C.F._1) e Carlo Frasca (c.f. C.F._2) [...]

Parte_2

[...] (c.f. C.F._3), nata ad Avellino il 19.6.1966, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vetrano (c.f.: C.F._4) - APPELLATA -

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con una citazione del 10 luglio 2019 Parte_2 , socia della Parte_1 , conveniva tale società innanzi al Tribunale di Napoli-Sezione Specializzata in materia d'Impresa, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e domanda riconvenzionale e per le motivazioni sopra esposte, così provvedere: 1) accertata la legittimità del recesso operato dalla sig.ra Parte_2 nei confronti della società Parte_1 con atto notificato in data 10 agosto 2018, condannare la predetta Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c., in favore dell'odierna istante della quota sociale di sua spettanza*

e al suo conseguente pagamento nella somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e provata in corso di causa, oltre gli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c., a far capo dal giorno dell'efficacia del recesso sino all'effettivo soddisfo; 2) condannare, per tutto quanto dedotto e richiesto nelle memorie difensive richiamate, la società [...] Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F.”.

A fondamento della domanda, Parte_2 esponeva:

a) di essere titolare di una quota pari all'1.92 % della società [...] Parte_1 di cui avevano fatto parte anche i germani Per_1 e [...] Per_2, che con atti di donazione o per successione, avevano trasferito le proprie quote ai rispettivi figli, i quali tuttavia si erano limitati alla gestione del patrimonio immobiliare della società, non continuando l'attività imprenditoriale, svolta nel settore dell'edilizia pubblica e privata;

b) che in data 21.03.2018, nel corso di un'assemblea sociale alla quale la [...] Pt_2 non aveva partecipato, era stata adottata una delibera avente ad oggetto ingenti modifiche dello statuto, tali da alterare in maniera significativa l'oggetto e la natura della società. In particolare, oltre a determinare la revoca del Revisore unico e nomina del nuovo amministratore unico, la citata delibera aveva provveduto a prorogare la durata della società dal 31.12.2030 al 31.12.2050, a modificare l'art. 7 dello statuto societario concernente la disciplina dei finanziamenti e versamenti dei soci in conto capitale, ad introdurre un diritto di prelazione degli altri soci in occasione del trasferimento delle quote sociali e una clausola di gradimento per l'ingresso dei nuovi soci, a modificare gli articoli 14 e 21 sulla disciplina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, a sopprimere l'art. 26 avente ad oggetto la clausola arbitrale. Inoltre, le modifiche avevano riguardato anche l'art. 8 dello statuto, aggravando il trasferimento della quota di minoranza e aumentando le probabilità di un continuo ricorso al finanziamento infruttifero da parte dei soci, con gravi lesioni dei diritti spettanti alla socia di minoranza;

c) che ella non era stata informata delle sopra citate modifiche, venendo a conoscenza delle stesse solo in data 18 luglio 2018, provvedendo poi a notificare alla società, in data 10 agosto 2018, la propria dichiarazione di recesso ai sensi

dell'art. 2473 c.c., chiedendo contestualmente la liquidazione della propria quota di partecipazione alla società, come previsto dalla legge.

Ritenendo che le modifiche statutarie legittimassero la propria richiesta di recesso, *Parte_2* concludeva come sopra riportato.

2. La *Parte_1* citata in giudizio, non si costituiva e pertanto veniva dichiarata contumace.

3. Il Tribunale di Napoli, disposta CTU al fine di determinare il valore della quota da liquidare all'attrice, accoglieva la domanda proposta dalla *Parte_2*. In particolare, così decideva: *"accoglie la domanda e per l'effetto accerta la legittimità del recesso della socia Parte_2 con liquidazione della quota in favore della stessa pari al valore di € 35.957,66, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo; condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2, che liquida complessivamente in € 501,00 per esborsi ed € 3.972 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Giuseppe Vetrano, dichiaratosi antistatario"*.

A fondamento di tale decisione, il Tribunale:

a) preliminarmente, riassumeva la disciplina del recesso contrattuale ex art. 1373 c.c., ricostruiva il ruolo del recesso nello specifico ambito dei contratti associativi in materia societaria, nei quali l'istituto persegue la funzione di tutelare la libertà contrattuale delle parti e di bilanciare tale ultima libertà con l'esigenza di tutela *"dei soci e dei terzi che potrebbero subire pregiudizi da improvvise ed arbitrarie fuoriuscite dalla compagine societaria"*. Metteva in luce, altresì, l'impatto della riforma del diritto societario avvenuta con d.lgs. 6/2003, la quale ha modificato la disciplina del recesso nelle S.R.L., tenendo conto *"delle caratteristiche intrinseche del modello societario delle s.r.l., che si connota per il carattere della personalizzazione e da un più ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria"*. Descriveva, altresì, l'attuale formulazione dell'art. 2473 c.c., il quale distingue tra cause legali e convenzionali di recesso, nonché le ipotesi specifiche di recesso contemplate dall'art. 2469 c.2 c.c., che prevede tale diritto per il caso di intrasferibilità della partecipazione sociale o per il caso in cui l'atto costitutivo subordini il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi, o ponga condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscano il trasferimento a causa di

morte, e dall' art. 34, comma 6, d.lgs. 5/2003, che fa discendere il diritto di recesso dalle modifiche dell'atto costitutivo che introducano o sopprimano clausole compromissorie;

b) riteneva pacifica la legittimazione di *Parte_2* ad esercitare il diritto di recesso, affermando che *“stante l'eterogeneità delle fattispecie legali di recesso, l'esercizio di siffatto diritto possa essere riconosciuto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, i soci non abbiano concorso all'adozione della delibera, venendo in essere tali circostanze tanto nell'ipotesi in cui i soci non abbiano manifestato il proprio dissenso o si siano astenuti in sede di assemblea, quanto nell'ipotesi di mancata partecipazione all'assemblea”*. Tale legittimazione derivava anche dalle modifiche apportate agli artt. 7 e 8 dello statuto, idonee a legittimare il recesso alla luce degli artt. 2649 c.2 e 2473 c.c., tenendo conto che lo statuto della *Parte_1* come modificato nel 2018, rimandava alle ipotesi di recesso individuate dall'art. 2473 cod. civile, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 8, che in tema di trasferimento della partecipazione sociale, prevedeva il diritto di recesso del socio in occasione del diniego di gradimento espresso dall'assemblea dei soci. Nello specifico, le modifiche dell'art. 7 dello statuto, introducendo la gratuità dei versamenti effettuati dai soci nei confronti della società, costituivano un'ipotesi di mutamento significativo dell'oggetto e delle norme di funzionamento societario, mentre le modifiche intervenute sull'art. 8 dello statuto avevano introdotto due clausole limitative del trasferimento di partecipazioni societarie *inter vivos* e cioè un diritto di prelazione in favore degli altri soci e, ove questi non ne avessero usufruito o in caso di trasferimenti di partecipazioni a titolo gratuito, una clausola di “mero gradimento”. Il Tribunale, in subordine, riteneva altresì legittima la causa di recesso per mutamento della durata sociale, ex art. 2473 comma 2 cod. civile, nonché la causa di recesso di cui all'art. 34 d.lgs. 5/2003, in virtù della soppressione dell'art. 26 dello statuto, avente ad oggetto una clausola compromissoria. In particolare, in relazione alla modifica inerente alla durata sociale, la cui vita veniva prorogata dal 2030 al 2050, considerava applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proroga della durata della società oltre l'aspettativa di vita dei soci equivale, in sostanza, a costituire una società a tempo indeterminato, rispetto alla quale è legittimato il recesso *ad nutum* ex art. 2743 c.2 c.c.

c) affermava la tempestività del recesso, considerando che l'art. 2743 c.c. e

l'atto costitutivo della società nulla dicevano sul punto, né potendosi applicare per analogia alle S.R.L. il dettato dell'art. 2437 bis c.c., recante norme specifiche in tema di S.p.A. Pertanto, facendo applicazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c., il Tribunale riteneva che la condotta tenuta dall'attrice non avesse integrato nessun comportamento dilatorio o violativo della buona fede nell'esecuzione del contratto, essendo la manifestazione del recesso intervenuta prontamente (entro 30 giorni) dopo che l'attrice era stata resa edotta della delibera avente ad oggetto le richiamate modifiche statutarie;

d) provvedeva a liquidare la quota spettante a **Parte_2** nell'importo di 35.957,66 €, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo, aderendo sul punto alle conclusioni del nominato CTU, che aveva adottato la metodologia del criterio patrimoniale, ritenuto più appropriato *“poiché la società gode di un rilevante patrimonio, a cui non corrisponde un'elevata redditività; infatti nel conto economico del biennio 2016/2017 gli unici ricavi consistono nei ricavi straordinari, provenienti dall'assegnazione dei beni ai soci”*.

4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 12.09.2022, ha proposto appello la **Parte_1** chiedendo la riforma totale della sentenza di primo grado e, in particolare *“In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio ai danni dell'odierna parte appellante, illegittimamente dichiarata contumace nel primo grado giudizio; In via principale, dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda avversa, così rigettandola, anche perché non provata quanto al valido e tempestivo esercizio da parte dell'appellata del preteso diritto di recesso; In via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte difese, dichiarare la nullità della CTU ed in ogni caso respingerne le conclusioni del CTU, errate e superficiali, quantificando il valore nella quota della socia appellata nella misura di € 8.140,43 ovvero, in via di ultima subordinazione, provvedendo al rinnovo della consulenza, incaricando all'uopo altri professionisti (esperti sia in materia di contabilità societaria sia in materia di commercialità immobiliare) affinché provvedano al ricalcolo della quota della socia asseritamente recedente. Vittoria delle spese, competenze ed onorari in favore degli scriventi avvocati antistatari.”*

5. Si è costituita in giudizio **Parte_2**, la quale ha chiesto di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, di confermare

la sentenza di primo grado con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.

6. All'udienza del 8.7.2025 la Corte ha formulato una proposta conciliativa di € 30.000,00 con compensazione integrale delle spese di lite, la quale è stata rifiutata dalle parti.

7. All'udienza del 14.10.2025 la Corte si è riservata la decisione ex art. 190 c.p.c., riducendo a trenta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali e a venti il termine per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'appello è parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni.

II.1. Preliminarmente, col primo motivo d'appello, concernente la corretta instaurazione del contraddittorio, la *Parte_1* si duole del fatto che erroneamente è stata dichiarata contumace nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.

Nello specifico, essa censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, realizzata mediante PEC ai sensi dell'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, solo la ricevuta di consegna, non anche quella di accettazione, conseguendo da ciò, a suo dire, *“la mancata certezza della corrispondenza del file affidato al gestore PEC rispetto al file da quest'ultimo consegnato al destinatario”*, nonché la nullità della notifica dell'atto di citazione e l'illegittimità della declaratoria di contumacia, lesiva del diritto al contraddittorio.

Il motivo è infondato.

La Corte, pur dando atto che effettivamente nel primo grado del giudizio risultava depositata esclusivamente la ricevuta di consegna e non anche quella di accettazione, ritiene il dato del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio.

In primo luogo, va chiarito che ciò che rileva nel caso di specie è la conoscenza della notifica in capo al destinatario della stessa, ossia l'odierna appellante, non potendo rilevare qualsiasi vizio o mancanza del processo notificatorio, che peraltro in questa sede si risolverebbe esclusivamente nel mancato deposito della prova dell'accettazione. Ebbene, il dettato normativo,

costituito dall'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53 è chiaro nell'affermare che: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, **per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68**, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”. Pertanto, una volta generata la ricevuta di avvenuta consegna dal sistema operativo del destinatario, la notifica s'intende *ex lege* perfezionata, mentre il momento dell'accettazione rileva solo ai fini dell'apprezzamento del buon esito della notifica dal punto di vista del mittente. L'appellante, invece, pretende di far discendere dal mancato deposito della ricevuta dell'accettazione un vizio concernente l'instaurazione del contraddittorio, ma ciò è difficile da giustificare sia sul piano giuridico per le ragioni sopra esposte, sia sul piano logico, giacché è difficile immaginare che sia stata emessa una ricevuta di avvenuta consegna, circostanza peraltro non contestata dall'appellante, in assenza di una valida ricevuta di accettazione generata dal sistema operativo del mittente.

Quanto detto sopra è confermato dal condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui *“in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario”* (Cass. 15035/2016).

Né può seriamente dubitarsi dell'effettiva conoscenza del giudizio di primo grado da parte della *Parte_1*, anche alla luce della circostanza, sottolineata dall'appellata, che nel corso di tale giudizio il Tribunale, con ordinanza del 10 gennaio 2020 aveva disposto la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 177 c.p.c. anche per sondare la possibilità di conciliare la lite e che tale ordinanza era stata notificata per due volte alla società appellante, giacché l'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, inizialmente fissata per il 22.9.2020, era stata rinviata al 2.10.2020. Ebbene, avverso tali notifiche e la

presunta conoscenza del giudizio dinnanzi al Tribunale, l'appellante sia nel primo grado del giudizio che in appello non ha mosso nessuna contestazione, con ciò rendendo incontestabile la sua conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado.

Per quanto attiene, poi, ai presunti vizi derivanti dalla mancata corrispondenza tra file consegnato al gestore (ricevuta di accettazione) e quello consegnato al destinatario (ricevuta di consegna) ovvero a quelli per cui i file acclusi alla ricevuta di consegna non sono firmati nel formato pdf.p7m e non vi è certezza della autenticità del sottoscrittore, va rilevato che, della mancata corrispondenza dei files, l'appellante si duole in modo generico senza indicare quelle parti che non coincidono, mentre quanto alla sottoscrizione nel formato pdf.p7m, va evidenziato che la verifica della firma è parimenti garantita dall'utilizzo del formato .eml e da protocolli equivalenti (tipo Smime) usati dal gestore del mittente.

II.2. Con il secondo motivo di appello la *Parte_1* censura la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta l'esistenza e la tempestività del recesso esercitato da *Parte_2*. Sostiene l'appellante che, in considerazione della natura recettizia del recesso, non era sufficiente a darne prova la mera produzione in giudizio di un pdf in formato non nativo (cioè scannerizzato) dell'invio e della ricezione della comunicazione alla società.

Il motivo è infondato.

Il ragionamento dell'appellante non è condivisibile. In primo luogo, non sono richieste forme legali per il negozio del recesso e ciò sia in relazione alla forma *ad substantiam* che *ad probationem*. Ne consegue che appare infondata la contestazione relativa alla forma e, quanto alla prova della ricezione del recesso da parte della società, essa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Nella specie, proprio la natura recettizia del recesso impone di valutare i rapporti tra la *Parte_2* e la società in maniera complessiva, senza limitarsi a circoscrivere il ragionamento a singoli atti.

Ebbene, va evidenziato che successivamente al 10 agosto 2018, data cui risaliva l'esercizio del diritto di recesso della *Parte_2*, vi fu interlocuzione via pec tra le parti, in cui la società, in data 24 gennaio 2019, non negava di avere ricevuto la pec del 10 agosto 2018 di manifestazione del recesso del socio, dichiarandosi disponibile ad addivenire a una composizione bonaria della lite, salvo poi con

successiva PEC del 28 febbraio 2019 tornare sui propri passi, evidenziando la tardività del recesso.

Il Giudice di primo grado, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha adeguatamente motivato le risultanze probatorie, citando espressamente le sopra menzionate PEC del 24 gennaio 2019 e del 28 febbraio 2019. Nè la società ha dato prova che il socio avesse avuto conoscenza del contenuto del verbale di assemblea del 24 marzo 2018 molto prima del recesso.

Sul punto, è comunque dirimente il fatto - pure sottolineato dal Tribunale - che nelle S.R.L., quale è la società da cui la *Parte_2* recedeva, non sono stabiliti termini di decadenza per l'esercizio del recesso, salvo il preavviso, né si può applicare analogicamente la disciplina dettata per le S.p.A. (così, Cass. 28987/2018), sicché appare fuori luogo sostenere che il recesso della *Parte_2* non era stato tempestivo.

II.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura, sotto un triplice profilo, la CTU disposta in primo grado, sia perché sostiene che il Ctu abbia sconfinato dai limiti e dai poteri ad esso attribuiti dalla legge, così determinando la nullità della relativa perizia, sia perché sostiene che il tecnico sia incorso in un errore di calcolo, sia perché sostiene che, nella citata valutazione, il Ctu non abbia valutato l'esistenza di alcuni immobili di proprietà della *Parte_1* che avrebbero potuto incidere sul valore del patrimonio societario e, conseguentemente, sul valore della quota spettante alla *Parte_2*.

A giudizio della Corte, non è affatto vero che la perizia del CTU sia nulla per esorbitanza rispetto al mandato ricevuto, non potendosi sostenere che, senza nessuna autorizzazione, il perito abbia acquisito documenti ulteriori (in particolare, Bilancio 2017, Risultanze Catastali Fabbricati; Banca dati quotazioni immobiliari Avellino; Banca dati quotazioni immobiliari Avellino commerciale; Banca dati quotazioni immobiliari Lioni, Banca dati quotazioni immobiliari Lioni commerciale; Risultanze catastali; Risultante catastali terreni) rispetto a quanto richiesto dal quesito con cui il Tribunale gli conferiva l'incarico, limitato ai soli documenti in atti ed a quelli che le parti vorranno mettere a disposizione.

Infatti, tali documenti già si trovavano, in realtà, all'interno del fascicolo di primo grado della *Parte_2*, unica parte costituita nel giudizio di primo grado [cfr. Bilancio 2017 come all. 2 – Deposito semplice del 7.5.21; Risultanze catastali

indicate come all. 3.1 – Deposito semplice del 7.5.21; Banca dati quotazioni Lioni e Lioni Commerciale indicate come all. 3.4 e 3.5 e Deposito semplice del 7.5.21; Banca Dati quotazioni immobiliare Avellino e Avellino commerciale indicate come all. 3.2 e 3.3. ,Deposito semplice del 7.5.21].

In ogni caso, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, peraltro citata anche dalla parte appellata, il CTU può acquisire i documenti ritenuti necessari per rispondere ai quesiti, a condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., s.u.,3086/2022).

Neppure può sostenersi - come pure fatto dall'appellante – che la consulenza tecnica sarebbe nulla per mancato avviso alla parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali, giacché in base ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale tale avviso solo *“laddove l'operato del CTU ampli gli elementi di giudizio ovvero la collaborazione del contumace sia indispensabile per l'espletamento del mandato”* (Cass 16413/2012).

Circostanza non ricorrente nella specie, ove la CTU non ha introdotto autonomamente dati nuovi, mentre neppure era necessaria la collaborazione del CTU visto che tutti i dati necessari ad accertare la consistenza patrimoniale della *Parte_1* erano di natura documentale, già presenti in atti e consultabili mediante l'accesso a banche dati pubbliche.

Va, invece, ritenuta fondata la critica con cui la società appellante censura l'operato della CTU rinvenendo un errore di calcolo nella sua relazione.

In particolare, la *Parte_1* ritiene che la consulenza avrebbe accertato l'entità del patrimonio sociale incorrendo in un errore aritmetico, ossia *“il CTU opera erratamente la duplicazione dei valori in quanto calcola il patrimonio netto come da formula soprastante, ma poi ad esso aggiunge nuovamente tutte le ulteriori voci che lo compongono, salvo poi in sede di rettifica applicare la formula (1-t) solo sulla rimanenza (ovvero il valore puro degli immobili) con ciò determinando un ulteriore errata fluttuazione degli importi”*.

Sul punto, risulta condivisibile il metodo utilizzato dal Ctu, che, ai fini del calcolo della quota sociale dell'odierna appellata, ha fatto ricorso al metodo

patrimoniale, fondato essenzialmente sul valore del patrimonio sociale, anziché soffermarsi sui dati del conto economico, trattandosi di società che non svolge (più) attività di vendita di alloggi, risultando in sostanza il nucleo del suo operato circoscritto alla gestione e alla conservazione del proprio rilevante patrimonio immobiliare.

Ciò detto, nell'applicare il citato metodo, il CTU ha fatto ricorso alla seguente formula: $W=K+R(1-t)$, laddove la lettera "W" rappresenta il capitale economico ovvero il valore della società; la lettera "R" le eventuali rettifiche; la "t" le imposte; la lettera "K" il patrimonio netto.

Il patrimonio netto, all'interno della consulenza, è stato determinato come segue: (Crediti) 18.512,00 +(Liquidità) 2.021,00 + (Rimanenze) 1.185.708,00 - (Debiti) - 412.650,00 = (Patrimonio netto) 793.592,00 €.

Tuttavia, come risulta dall'All. 4 alla Consulenza tecnica di primo grado, nel calcolare la quota societaria della *Parte_2* facendo ricorso alla sopra citata formula, il Ctu ha erroneamente aggiunto il sopra citato importo di € 793.592,00 al calcolo del patrimonio netto, così trasformando in uno dei termini dell'operazione matematica un importo che, in realtà, costituiva il risultato della stessa e così incorrendo in una indebita duplicazione.

Così facendo, il Ctu svolgeva il calcolo percentuale volto ad individuare il valore della quota spettante alla *Parte_2* (pari all'1,92%) facendo riferimento all'importo di € 1.587.183,00, il cui 1.92% corrisponde al valore di 30.473,91 €, fatto proprio dal Tribunale

Viceversa, il calcolo della percentuale avrebbe dovuto essere svolto tenendo conto dell'importo di 793.592,00 €, quale reale ammontare del patrimonio netto e, inoltre, applicando la formula $W=K+R(1-t)$.

Quanto detto finora è relativo al calcolo della quota "statica", ottenuta cioè tenendo conto del solo bilancio del 2017, laddove il Ctu ha successivamente provveduto ad effettuare la cd. rettifica, applicata per lo più al valore delle rimanenze, sostanzialmente immobiliari.

Ciò è avvenuto, all'interno della consulenza, sommando al valore del patrimonio netto (ossia K) il valore della lettera R corrispondente alla rettificazione, poi adeguato all'incidenza fiscale (1-t).

Ebbene, ammessa la correttezza di tale formula - non contestata dall'appellante se non nel diverso valore degli immobili (cd. differenziale delle rimanenze), che invero a dire della società avevano anche valore (non provato) molto più basso, come di seguito si dirà - il Ctu anche nel calcolo delle rettifiche non ha tenuto conto del citato errore di calcolo, nuovamente calcolando due volte il valore del patrimonio netto, una prima volta nel suo valore effettivo risultante dal bilancio della società al 31 dicembre 2017, ed una seconda volta nuovamente sommando ad esso i crediti, e le rimanenze rettificate.

Infatti, in base a qualsiasi bilancio societario, il patrimonio netto è esso stesso dato dalla differenza tra attività (crediti e rimanenze) e passività (debiti), e non può aggiungersi a tale differenza nuovamente il valore dei crediti e delle rimanenze.

Sicché il corretto valore da considerare per la liquidazione della quota della *Parte_2* - senza considerare le modifiche patrimoniali intervenute tra la fine del 2017 e la data del recesso (agosto 2018), che era onere della società eccipiente provare – era di 1.079.207,00 € [$W = 795.595 \text{ €} + (1.471.320 - 1.185.708)$], e non di 1.872.795,00 €, come indicato dal Ctu .

Pertanto, a parere di questa Corte, il calcolo dell'importo spettante alla signora *Parte_2* va svolto applicando la percentuale di 1,92%, che costituisce pacificamente il valore della quota dell'appellata rispetto al totale, all'ammontare del patrimonio netto della *Parte_1* secondo il bilancio del 2017, in considerazione del fatto che la citata società si occupava della gestione del proprio patrimonio immobiliare, più che di svolgere un'attività imprenditoriale e, dunque, tale valore ben si presta a fotografare la situazione economica della società al momento del recesso esercitato dalla sig.ra *Parte_2* .

Ne consegue che il valore effettivo della società è pari a 1.079.207,00 € ed è su tale importo che va applicata la percentuale dell'1.92%, ai fini del calcolo della quota sociale della sig.ra *Parte_2* , per un totale di 20.720,77 €.

Tale importo è di poco inferiore a quello calcolato dall'appellante, pari ad € 21.044,48, ma si differenzia notevolmente dal calcolo effettuato per errore dal Ctu di 35.957,66 €, che ha omissis di applicare la formula indicata nella premessa della sua consulenza ($W = K + R$), non calcolando l'1.92% sul valore derivante dalla somma di patrimonio netto e differenziale della rettificazione.

Tutte le altre contestazioni dell'appellante risultano generiche e non provate,

sia quella relativa al valore degli immobili, con specifico riferimento al valore risultante da una perizia del 30.06.2016, in cui si procedeva alla loro divisione, sia quella relativa al valore effettivo degli immobili societari.

A tal riguardo, infatti, l'appellante ha chiesto di ridurre il valore della quota a 8.140,43 € o, in subordine, di rinnovare interamente la CTU nominando addirittura un collegio peritale (per valutare sia gli aspetti contabili che quelli immobiliari) ovvero convocare il CTU per chiarimenti, poiché molti degli immobili della società, indicati nell'appello, avevano, a suo dire, un valore inferiore, a causa della mancanza di autorizzazioni edilizie, di danni da infiltrazione da acqua piovana, della necessità di apprestare miglioramenti alle strutture in cemento, dei danneggiamenti subiti dagli inquilini degli immobili e dai furti e, in generale, per il cattivo stato degli stessi.

Si tratta di una contestazione tardiva che, peraltro, riguarda fatti nuovi e non provati dall'appellante, e pertanto, ininfluenti sulla valutazione della quota dell'appellata.

Parimenti prive di prova sono le ulteriori tardive deduzioni della parte appellante svolte all'interno della comparsa conclusionale, nella quale la società afferma l'esistenza di alcuni elementi che aumenterebbero l'ammontare dell'esposizione debitoria sociale, dovendo ciò determinare l'ulteriore abbassamento dell'importo della quota sociale spettante all'appellata.

III. In conclusione, in riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e la stessa va, dunque, condannata a liquidare a *Parte_2* 20.720,77 €, oltre gli interessi legali maturati su tale importo a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione.

IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'appello le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della [...] *Parte_1* ed a favore di *Parte_2* e vanno rideterminate, sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 5.200,01 € a 26.000,00€).

Esse vanno liquidate, a favore del difensore dell'appellata, avv. Giuseppe Vetrano, dichiaratosi anticipatario, nell'importo di 4.499,00 € per il primo grado di giudizio, di cui 3.500,00 € per compenso (800,00 € per la fase di studio, 600,00 € per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase istruttoria/trattazione e 1.200,00 € per quella decisoria), 525,00 € per spese generali e 474,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori e 4.715,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 4.100,00 € per compenso (1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase istruttoria/trattazione e 1.300,00 € per quella decisoria), 615,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori .

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla *Parte_1*

[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa n. 6080/2022 del 16 giugno 2022, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1. accoglie parzialmente la domanda di *Parte_2* e, accertata la legittimità del suo recesso, determina il valore di liquidazione della sua quota sociale nell'importo di 20.720,77 €, oltre gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;

2. condanna la *Parte_1* a pagare a *Parte_2* [...], con attribuzione al suo difensore, avv. Giuseppe Vetrano, dichiaratosi anticipatario, le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell'importo di 4.499,00 € per il primo grado di giudizio, oltre eventuali ulteriori accessori ed in 4.715,00 € per il secondo grado del giudizio, oltre eventuali ulteriori accessori.

Così deciso in Napoli, il 12 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppa D'Inverno

Il Presidente

Caterina Molfino